

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 514

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, ALBERICI, BUCCIARELLI,
PAGANO, ANDREINI, CHIARANTE, MESORACA, SCIVOLETTO e
TORLONTANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1992

Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le Università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)

ONOREVOLI SENATORI. — Vicissitudini particolari, connesse alla chiusura anticipata della X legislatura, non hanno permesso l'approvazione del disegno di legge che proponeva l'istituzione del corso di laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport ed il superamento-riforma degli ISEF.

Il rammarico e la critica sono stati circostanziati e motivati per l'esito negativo di un lavoro lungo, faticoso, ma produttivo, che si era snodato, in pratica per tutta la scorsa legislatura, dal momento che, dopo l'approvazione di un testo unitario in sede referente da parte della VII Commissione del Senato nella fase terminale dei lavori parlamentari, pareva a molti che una ferma

volontà politica avrebbe permesso di conseguire un risultato positivo e conclusivo nei due rami del Parlamento.

L'attesa attorno alla riforma degli ISEF, che nel frattempo non è affatto scemata, ma diffusa ed esigente, oltre all'altro, ineludibile obiettivo, che corrisponde alla necessità di adeguare il tipo di formazione nel campo dell'educazione fisica e sportiva agli *standards* europei, spingono il gruppo PDS del Senato a presentare un disegno di legge sulla stessa materia che corrisponde esattamente, nella sua articolazione, al testo approvato nella scorsa legislatura dalla stessa VII Commissione permanente del Senato.

Questa scelta ha un significato politico: vuole riconoscere la positività e costruttivi-

tà del lavoro svolto negli anni scorsi, che aveva portato i gruppi politici a superare impostazioni a volte divaricanti su punti specifici e fondamentali della riforma e ad indicare una soluzione unitaria, seria ed avanzata e, nello stesso tempo, sollecitare le forze politiche più responsabili ad accelerare al massimo i tempi del varo della riforma organica degli ISEF.

Le condizioni preliminari per rendere possibile questa eventualità esistono, perchè il giudizio sulle questioni principali, oggetto di un confronto approfondito, risolte attraverso una sintesi responsabile, non è modificato. Esse ancora oggi riguardano:

1) la scelta di strutturare gli studi nel campo dell'educazione fisica, motoria e dello sport in senso autenticamente universitario e di conformare il loro percorso, articolazione, in base alla legislazione universitaria approvata nel corso della X legislatura, a cominciare dai nuovi ordinamenti didattici. La specificità ed l'interazione dovrebbero essere le qualità distintive del corso di laurea, per marcarne la novità e la referenzialità multidisciplinare, anche attraverso la individuazione degli indirizzi che dovrebbero afferire alla educazione fisica propriamente detta, alla educazione motoria e alla formazione del tecnico sportivo. Quest'ultimo riferimento, nel momento in cui ripresentiamo il disegno di legge di riforma degli ISEF, ci permette di ribadire la necessità che per tutti gli indirizzi, ma soprattutto per l'ultimo, il rapporto di coinvolgimento e responsabilizzazione con il CONI sia convinto e permanente;

2) l'obiettivo di legare l'attivazione delle nuove facoltà e dei corsi di laurea, a cominciare dalla situazione speciale che vive Roma, dove insiste l'unico ISEF pubblico, mediante rapporto convenzionale con gli ISEF, pubblico e pareggiati, al piano

di sviluppo nelle Università. È stata ed è fondamentale questa indicazione, dal momento che obbliga la fondazione della nuova organizzazione degli studi universitari ad una logica programmatoria, finalmente svincolata da sollecitazioni particolaristiche che hanno disseminato nel territorio nazionale sedi principali o distaccate di ISEF con, nella grande maggioranza dei casi, scarsa strutturazione scientifica delle attività formative e di ricerca;

3) la determinazione di operare una politica di selezione del personale docente e tecnico, seguendo rigorosamente la legislazione universitaria in materia, negando qualsiasi plausibilità all'inquadramento nei ruoli docenti universitari senza concorso. È questo un principio da mantenere rigorosamente; esso permetterà ai migliori di vedere riconosciuta la propria attività scientifica e agli altri spesso scelti attraverso meccanismi soggettivi e di scambio politico, di tornare alle sedi scolastiche d'origine;

4) la volontà di tutelare, sostenere il diritto allo studio dei giovani, sia quelli frequentanti corsi ISEF ad esaurimento, sia quelli che si iscriveranno al corso di laurea. In quest'ottica deve essere interpretata la scelta di considerare utili i crediti formativi acquisiti dai già diplomati che volessero concludere gli studi con il conseguimento della laurea.

L'esito unitario realizzato su questi essenziali punti nella scorsa legislatura ci fa ipotizzare un pronto avvio del confronto politico in VII Commissione del Senato, immaginando una corsia preferenziale per un atto che attende una sanzione definitiva da troppo tempo e che corrisponde alle fondate attese di un comparto che sarà destinato, a partire dal 1993, a confrontarsi in Europa con istituzioni culturali e formative che da molti anni hanno considerato lo sport come oggetto di studi di alto profilo.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA, MOTORIA E DELLO SPORT****Art. 1.***(Finalità)*

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

Art. 2.*(Ordinamento didattico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è definita con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare

riferimento ai campi dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonchè le opportune forme di collaborazione con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme dell'ordinamento universitario.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e scuole di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati.

Art. 5.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti

secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubbliche, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzione,

anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma)

1. A decorrere dall'anno accademico 1993-1994 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma.

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e un professore associato designati dal senato accademico e da un professore ordinario e un professore associato nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alla università «Tor Vergata» di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè la valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso

l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'università «Tor Vergata» di Roma con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

(Istituti superiori di educazione fisica pareggiati)

1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università o in una sede decentrata della medesima.

2. La convenzione deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo dell'università. In caso di mancata stipula della convenzione entro il predetto termine, la determinazione del piano relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.

3. La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonchè i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle

attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF o in uso ad essi.

4. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina anche le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, relativamente agli ISEF pareggiati, con riferimento, fra l'altro, alla valutazione del *curriculum* didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi

dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

Art. 9.

(Costituzione delle facoltà - Concorsi)

1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati ordinatori.

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione tiene conto della capacità professionale nel campo specifico, dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

Art. 10.

(Determinazione delle sedi)

1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport da istituire nell'ambito del piano

triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.